

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO RECANTE «ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante «*Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi*» (pubblicato nella Gazz. uff. 23 agosto 2007, n. 195), in attuazione dell'art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, stabilisce i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine (comma 1). Stabilisce, inoltre, gli ulteriori servizi affidati al predetto personale, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia (comma 1-bis).

Riguardo a tale provvedimento, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (di cui all'articolo 1-ovies, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28), ha formulato una proposta di modifica, al fine di "riordinare" la disciplina dello *stewarding* in un'ottica di maggiore sicurezza (*safety e security*) e fruibilità (*service*) degli impianti sportivi.

Il decreto è stato interamente riscritto (con conseguente abrogazione del decreto 8 agosto 2007) per dare organicità, chiarezza e precisione alle disposizioni concernenti il servizio svolto dagli *steward*. Gli "allegati" sono stati ampliati, liberando l'articolato dal peso di minuziose disposizioni tecniche (proprie dell'attività regolata) le quali, pertanto, sono state trasfuse nella sede più idonea.

Il provvedimento si compone di 9 articoli e 5 allegati tecnici.

L'articolo 1, rubricato «*Oggetto e ambito di applicazione*», ai commi 1 e 2 definisce l'oggetto del provvedimento richiamando le fonti normative cui intende dare attuazione. Al comma 3 è stato ampliato il precedente ambito di operatività (limitato agli impianti con capienza superiore a 7.500 posti), prevedendo che trovi applicazione negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche (indipendentemente dalla capienza), nonché negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche che abbiano capienza superiore a 7.500 posti. Tale previsione, si osserva, rappresenta la positivizzazione di una regola già applicata in forza del "protocollo" stipulato nel 2014 tra l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e la Lega Pro.

L'articolo 2, rubricato «*Definizioni*», contiene la descrizione dei termini più volte utilizzati nel decreto e negli allegati tecnici, al fine di semplificare il testo e rendere univoco il significato loro attribuito.

L'articolo 3, rubricato «*Servizi svolti dagli steward e figure professionali*», al comma 1 individua le specifiche "attività" in cui si articola il servizio svolto dagli *steward*. Il comma 2 delinea il sistema di "figure professionali" sulle quali è organizzato lo *stewarding*. Il comma 3 demanda all'allegato "D" la definizione delle modalità di collaborazione con le Forze di polizia e dei servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo. Il comma 4 affida all'allegato "E" la definizione delle caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli *steward*.

L'articolo 4, rubricato «*Requisiti e modalità di selezione e formazione degli steward*», al comma 1 prevede che i requisiti e le modalità di selezione degli *steward* sono stabiliti nell'allegato "A". Al comma 2 prevede ancora che le modalità di formazione sono stabilite nell'allegato "C". Il comma 3 istituisce per ogni figura professionale il "libretto professionale personale", come definito nell'allegato "E". Il "libretto" è una novità e costituisce un efficace strumento – che si affianca all'abbinamento di riconoscimento – per l'individuazione degli *steward*.

L'articolo 5, rubricato «*Obblighi della società sportiva organizzatrice della competizione calcistica*», al comma 1 definisce le specifiche responsabilità connesse al servizio di *stewarding* ricadenti sulle società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche. Il comma 2 precisa le modalità alternative alla gestione diretta da parte della società sportiva organizzatrice, con le quali possono essere assicurati i servizi di *stewarding*. I commi 3 e 4 regolano alcuni aspetti riguardanti il reclutamento degli *steward* mediante il contratto di appalto o di somministrazione di lavoro stipulati dalle società calcistiche con le agenzie di somministrazione e con le altre società appaltatrici.

L'articolo 6, rubricato «*Attestazione della qualificazione delle strutture formative e istituzione dell'elenco nazionale*», al comma 1 prevede che la qualificazione delle strutture formative, obbligatoria per lo svolgimento dell'attività di formazione degli *steward*, è attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Al comma 2 sono precisate le modalità di rilascio dell'attestazione, anche prevedendo che l'Osservatorio possa avvalersi delle Questure per i controlli sulla veridicità della documentazione prodotta dalle strutture formative. Al comma 3 è prevista un'ipotesi specifica di revoca della attestazione da parte dell'Osservatorio. Al comma 4 è contemplata l'istituzione di un «*Elenco nazionale delle società di formazione degli steward*», pubblicato sul sito Web dell'Osservatorio, che provvede a curarne la tenuta.

L'articolo 7, rubricato «*Divieto d'impiego degli steward*», al comma 1 prevede che le Questure tengano aggiornato «*l'elenco degli steward*», compilato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative. In tal modo le Questure hanno la possibilità di verificare la permanenza in capo agli *steward* dei necessari requisiti soggettivi. Ai commi 2 e 3 sono contemplate le ipotesi in cui il Prefetto dispone il divieto di impiego degli *steward* negli stadi.

L'articolo 8, rubricato «*Entrata in vigore e abrogazioni*», al comma 1 prevede che il provvedimento entri in vigore a decorrere dal 1° agosto 2019, così da trovare applicazione a partire dalla stagione calcistica 2019-2020. Al comma 2 è prevista l'abrogazione esplicita del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007.

L'articolo 9, rubricato «*Clausola d'invarianza finanziaria*», al comma 1 prevede che dall'attuazione del decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando che agli adempimenti in esso previsti occorrerà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

È, infine, previsto che il decreto sia inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO RECANTE «ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI»

RELAZIONE TECNICA

La presente nota tecnica è diretta a valutare gli effetti finanziari del provvedimento indicato in epigrafe, al fine di verificarne l'effettiva neutralità finanziaria, riaffermata anche nell'articolo 9, rubricato «*Clausola d'invarianza finanziaria*», il quale impone di attuare le misure contemplate dal regolamento senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In via preliminare si rappresenta che il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante «*Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi*» (pubblicato nella Gazz. uff. 23 agosto 2007, n. 195), in attuazione dell'art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, stabilisce i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine (comma 1). Stabilisce, inoltre, gli ulteriori servizi affidati al predetto personale, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia (comma 1-bis).

Riguardo a tale provvedimento, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (di cui all'articolo 1-otties, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28), ha formulato una proposta di modifica, al fine di "riordinare" la disciplina dello *stewarding* in un'ottica di maggiore sicurezza (*safety e security*) e fruibilità (*service*) degli impianti sportivi.

Il decreto è stato interamente riscritto (con conseguente abrogazione del decreto 8 agosto 2007) per dare organicità, chiarezza e precisione alle disposizioni concernenti il servizio svolto dagli *steward*. Gli "allegati" sono stati ampliati, liberando l'articolato dal peso di minuziose disposizioni tecniche (proprie dell'attività regolata) le quali, pertanto, sono state trasfuse nella sede più idonea.

Si precisa, infine, che lo schema contiene norme di carattere ordinamentale – che **nella sostanza ripropongono quelle contenute nel provvedimento abrogando** – le quali non sono suscettibili di conseguenze finanziarie.

Nel dettaglio il provvedimento si compone di 9 articoli e 5 allegati tecnici.

L'articolo 1, rubricato «*Oggetto e ambito di applicazione*», ai commi 1 e 2 definisce l'oggetto del provvedimento richiamando le fonti normative cui intende dare attuazione. Al comma 3 è stato ampliato il precedente ambito di operatività (limitato agli impianti con capienza superiore a 7.500 posti), prevedendo che trovi applicazione negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche (indipendentemente dalla capienza), nonché negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche che abbiano capienza superiore a 7.500 posti. Tale previsione, si osserva, rappresenta la positivizzazione di una regola già applicata in forza del

“protocollo” stipulato nel 2014 tra l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e la Lega Pro.

Si tratta di una norma di carattere ordinamentale e pertanto è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2, rubricato «*Definizioni*», contiene la descrizione dei termini più volte utilizzati nel decreto e negli allegati tecnici, al fine di semplificare il testo e rendere univoco il significato loro attribuito.

Anche in questo caso, si tratta di norma squisitamente ordinamentale e pertanto insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3, rubricato «*Servizi svolti dagli steward e figure professionali*», al comma 1 individua le specifiche “attività” in cui si articola il servizio svolto dagli *steward*. Il comma 2 delinea il sistema di “figure professionali” sulle quali è organizzato lo *stewarding*. Il comma 3 demanda all'allegato “D” la definizione delle modalità di collaborazione con le Forze di polizia e dei servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo. Il comma 4 affida all'allegato “E” la definizione delle caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli *steward*.

La disposizione è prettamente ordinamentale e pertanto insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4, rubricato «*Requisiti e modalità di selezione e formazione degli steward*», al comma 1 prevede che i requisiti e le modalità di selezione degli *steward* sono stabiliti nell'allegato “A”. Al comma 2 prevede ancora che le modalità di formazione sono stabilite nell'allegato “C”. Il comma 3 istituisce per ogni figura professionale il “libretto professionale personale”, come definito nell'allegato “E”. Il “libretto” è una novità e costituisce un efficace strumento – che si affianca all'abbigliamento di riconoscimento – per l'individuazione degli *steward*.

Anche la presente disposizione è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5, rubricato «*Obblighi della società sportiva organizzatrice della competizione calcistica*», al comma 1 definisce le specifiche responsabilità connesse al servizio di *stewarding* ricadenti sulle società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche. Il comma 2 precisa le modalità alternative alla gestione diretta da parte della società sportiva organizzatrice, con le quali possono essere assicurati i servizi di *stewarding*. I commi 3 e 4 regolano alcuni aspetti riguardanti il reclutamento degli *steward* mediante il contratto di appalto o di somministrazione di lavoro stipulati dalle società calcistiche con le agenzie di somministrazione e con le altre società appaltatrici.

La disposizione è diretta a soggetti privati e, pertanto, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6, rubricato «*Attestazione della qualificazione delle strutture formative e istituzione dell'elenco nazionale*», al comma 1 prevede che la qualificazione delle strutture formative, obbligatoria per lo svolgimento dell'attività di formazione degli *steward*, è attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Al comma 2 sono precisate le modalità di rilascio dell'attestazione, anche prevedendo che l'Osservatorio possa avvalersi delle Questure per i controlli sulla veridicità della

documentazione prodotta dalle strutture formative. Al comma 3 è prevista un'ipotesi specifica di revoca della attestazione da parte dell'Osservatorio. Al comma 4 è contemplata l'istituzione di un «*Elenco nazionale delle società di formazione degli steward*», pubblicato sul sito Web dell'Osservatorio, che provvede a curarne la tenuta.

La disposizione è ordinamentale e pertanto insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: il minimale compito che graverebbe sull'Osservatorio può certamente essere assolto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

L'articolo 7, rubricato «*Divieto d'impiego degli steward*», al comma 1 prevede che le Questure tengano aggiornato «*l'elenco degli steward*», compilato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative. In tal modo le Questure hanno la possibilità di verificare la permanenza in capo agli *steward* dei necessari requisiti soggettivi. Ai commi 2 e 3 sono contemplate le ipotesi in cui il Prefetto dispone il divieto di impiego degli *steward* negli stadi.

La disposizione è ordinamentale e pertanto insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8, rubricato «*Entrata in vigore e abrogazione*», al comma 1 prevede che il provvedimento entri in vigore a decorrere dal 1° agosto 2019, così da trovare applicazione a partire dalla stagione calcistica 2019-2020. Al comma 2 è prevista l'abrogazione esplicita del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007.

La disposizione non è in grado di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

L'articolo 9, rubricato «*Clausola d'invarianza finanziaria*», al comma 1 prevede che dall'attuazione del decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando che agli adempimenti in esso previsti occorrerà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non è in grado di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica